

Comune di

ROIO DEL SANGRO località Le Coste

- *Provincia di CHIETI* -

NOTA TECNICA INTEGRATIVA

“AL GIUDIZIO COMITATO CCR N.3754 DEL 13/10/2022”

Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI – INTERVENTO IR5

PROPONENTE: Edison Rinnovabili S.p.A. con sede Legale in Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO
(Reg. Imprese di MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI e C.F. 01890981200 - Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386)

Con la presente nota tecnica si vogliono analizzare e chiarire con attenzione tutti i punti evidenziati dalla Commissione svoltasi in data 13/10/2022 la quale ha espresso Giudizio di Rinvio per la seguente motivazione:

È necessario integrare la documentazione in modo da:

- 1. Chiarire quale sia il giudizio di VA o di VIA che legittimi la presentazione della presente VP, tenendo conto che né il Giudizio di Verifica di Compatibilità a VIA, n. 117/2002, né l'Ordinanza n. 26/01 del Presidente del CCR-VIA, citati dalla Ditta, si riferiscono alla realizzazione di aereogeneratori nel Comune di Roio del Sangro;*
- 2. Dare evidenza del rispetto in via previsionale del Decreto Ministeriale "Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico (22A03580) (GU Serie Generale n.139 del 16-06-2022)";*
- 3. Descrivere profondità e dimensioni delle fondazioni degli aerogeneratori esistenti e specificare le motivazioni per le quali il progetto prevede solo "la rimozione della parte superiore delle fondazioni" lasciando in situ la parte restante;*
- 4. Tenuto conto che dal monitoraggio dell'avifauna sono stati analizzati i possibili impatti sulle specie ornamentiche protette, dare comunque evidenza delle distanze e delle possibili interferenze tra le aree di cantiere e di progetto con i Siti Natura 2000 limitrofi all'intervento, anche al fine di valutare la necessità di attivare la procedura di Vinca di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii.*

Chiarimento del punto 1

Per quanto attiene il giudizio di VIA che legittimi la presentazione della VP, si allega la relativa istanza di Screening VIA presentata dalla Edison Energie Speciali S.p.A. acquisita con protocollo regionale n.2215 del 13/03/2000 e rilascio del relativo decreto VIA n.46/2000 del 29/03/2000, il quale si riferisce chiaramente come scritto nell'istanza, anche al Comune di Roio del Sangro, come in tutti i nulla osta ottenuti dove viene sempre citato il Comune di Roio del Sangro, tra cui il nulla osta della Giunta Regionale settore agricoltura (**allegato 1**).

Per il presente progetto, si sarebbe potuto procedere senza alcuna valutazione ambientale, paesaggistica e senza acquisizione di atti di assenso in conformità al decreto semplificazioni ai sensi del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Art. 6-bis Dichiarazione di inizio lavori asseverata (articolo introdotto dall'art. 56, comma 1, della legge n. 120 del 2020) *"Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie: impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore **che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento** e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori."*

Ma essendo le dimensioni fisiche delle nuove pale superiori al 20 per cento, non è rispettoso del predetto articolo, per cui si è ritenuto di procedere con la VP in quanto come indicato nell'oggetto, trattasi di un progetto di **adeguamento tecnico** impianto eolico mediante intervento di repowering delle torri esistenti e riduzione numerica degli aerogeneratori e nel pieno rispetto della normativa la VP si colloca all'art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/2006 il quale parla di:

*"adeguamenti tecnici finalizzati a **migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali**"*

- Il progetto si configura come **miglioramento del rendimento** perchè la zona di impianto fino ad oggi ha reso soltanto 6 MW di potenza installata e con il repowering la medesima area di impianto ci renderà 21 MW di potenza totale;
- Il progetto si configura anche come **miglioramento delle prestazioni ambientali** in quanto la zona di impianto fino ad oggi è occupata da 10 aerogeneratori mentre con il repowering la zona di impianto verrà occupata da soli 5 aerogeneratori, rispettando maggiormente il paesaggio con annullamento dell'effetto selva.

Non ci saranno impatti significativi e negativi rispetto a quanto già realizzato in quanto le opere ad oggi non ricadono e non ricadranno in siti natura 2000, per cui con il presente progetto non si interferirà con siti Natura 2000.

Chiarimento del punto 2

Vedere relazione specialistica del CESI in documento distinto "con evidenza del rispetto in via previsionale del Decreto Ministeriale "Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico (22A03580) (GU Serie Generale n.139 del 16-06-2022)".

Chiarimento del punto 3

La profondità delle fondazioni esistenti è variabile da un minimo di 1,5 mt a un massimo di 2 mt. e le dimensioni in pianta sono di mt. 9 x 9.

Si è voluto optare per "la rimozione della parte superiore delle fondazioni" lasciando in situ la parte restante, per le motivazioni previste nel giudizio favorevole del Comitato VIA n.2480 del 19.02.2015 e giudizio 2688 del 28.07.2016 per il repowering IR1 2 3 e 4 (Allegato 3), in quanto si è ritenuto che la demolizione completa della fondazione è più impattante, in quanto genera una notevole quantità di rifiuto da demolizioni, rispetto alla ricopertura con un metro di terreno proveniente dagli scavi dei nuovi plinti, soluzione più rispettosa, dal punto di vista ambientale. La soluzione del completo interrimento delle fondazioni è ampiamente richiesta e contemplata anche nelle linee guida regionali lettera I) (Allegato 4).

Le opere di ripristino della vegetazione verranno effettuate nel pieno rispetto delle Linee Guida Regione Abruzzo capitolo 6.2.4 Requisiti ambientali lettera r) Ripristino della cotica erbosa. L'elemento centrale delle fasi di ripristino è naturalmente la ricostituzione della cotica erbosa; come precisato dalle Linee guida, si eviterà in modo assoluto la semina di germoplasma proveniente da altre realtà ecologiche o addirittura da culture selezionate. Si farà invece ricorso a germoplasma locale (raccolto e conservato in modo opportuno) rispettando la composizione specifica ed i rapporti inter-specifici delle comunità vegetali presenti nell'area prima della realizzazione della centrale eolica. Laddove possibile, si provvederà alla zollatura della cotica erbosa ed al suo successivo riposizionamento in loco **(Allegato 4).**

La sistemazione delle aree nella loro destinazione originaria, costituisce un importante elemento di completamento della dismissione dell'impianto e consente nuovamente il raccordo con il paesaggio circostante.

Questa soluzione è stata accolta positivamente nei giudizi favorevoli n.2480 del 19.02.2015 e 2688 del 28.07.2016 per il repowering IR1 IR2 IR3 e IR4, ed è stata correttamente eseguita come da report fotografico ripristini **(Allegato 2)** da dove si evince la totale ricrescita della vegetazione locale,

per cui per stare in linea con le precedenti prescrizioni e per il rispetto del territorio si ritiene di procedere con le medesime modalità.

Qualora le prescrizioni Regionali a riguardo dovessero dettare delle modalità di esecuzione dei ripristini diverse rispetto a quanto previsto in progetto, ci si atterrà scrupolosamente a quanto dettato dalle prescrizioni stesse che ci verranno impartite.

Chiarimento del punto 4

Vedere relazione specialistica sull'avifauna del Dott. Ianiro Alfonso in documento distinto, nella quale è stata data evidenza delle distanze e delle possibili interferenze tra le aree di cantiere e di progetto con i Siti Natura 2000 limitrofi all'intervento, anche al fine di valutare la necessità di attivare la procedura di Vinca di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii..

NOTA TECNICA CHIARIMENTO CRONOPROGRAMMA LAVORI IR 5

In merito al cronoprogramma dei lavori riferiti all'intervento di repowering IR5 guardando nello specifico le voci dalla n.2 alla n.3, unitamente alla voce n. 11, trattasi di lavorazioni esclusivamente d'ufficio, riguardanti l'ottenimento dei permessi e nulla osta finalizzati per la realizzazione e attivazione dell'impianto.

Mentre la parte con riquadro rosso nel cronoprogramma (voci dalla n.4 alla n.10) trattasi di operazioni di cantiere che si svolgeranno come indicato, nell'arco di massimo 6 mesi nell'ottica dell'ottimizzazione per il minor impatto sul territorio.

Il Progettista
(ing. Antonio SCUTTI)

